

TRIBUNALE DI TREVISO

Sezione seconda civile

R.G. 3822/12

Il Giudice,

in relazione al ricorso ex art. 702 bis cpc presentato da _____ nei confronti di Ergo Previdenza spa al fine di sentire condannare la convenuta al risarcimento dei danni previo accertamento della nullità per inosservanza della forma scritta della polizza assicurativa del tipo *index-linked* sottoscritta il 28/11/05, polizza legata all'andamento di obbligazioni islandesi risultate prive di valore;

vista la costituzione di Ergo Previdenza spa con la quale quest'ultima chiede il rigetto della domanda;

sentite le parti;

tenuto conto della natura finanziaria dell'operazione (infatti, il contratto di assicurazione sulla vita in questione è caratterizzato dal fatto che la prestazione a carico della convenuta è collegata al valore di un'obbligazione strutturata denominata Islandsbanki Hf, meglio descritta all'art.10 delle Condizioni Generali di contratto, senza alcuna garanzia di esito non negativo della gestione o di rimborso in caso di perdita totale o parziale del capitale di talchè si tratta di un contratto che ha natura finanziaria; la causa della polizza unit linked in esame non è di assicurazione, atteso che gli unici rischi, relativi all'andamento del mercato borsistico, sono assunti dall'assicurato, la cui morte, se intervenuta prima della scadenza del contratto, rappresenta la condizione per individuare determinati beneficiari, laddove, invece, un contratto assicurativo sulla vita avrebbe collegato l'obbligazione stessa dell'assicuratore ad un evento attinente



alla vita umana. Peraltro, nel caso di specie, l'evento riguardante la vita del sottoscrittore, che all'epoca aveva 31 anni, incide in misura insignificante sul *quantum*, per cui il contratto è privo di alca ed è, pertanto, estraneo al genere dei contratti assicurativi sulla vita);

ritenuto che al contratto di assicurazione sulla vita index linked, quale prodotto finanziario, vada applicato il Testo Unico della Finanza e del Regolamento Consob 11522/1998;

ravvisata la nullità del contratto di assicurazione sulla vita 28/11/05 per mancanza del contratto generale d'investimento (cd contratto quadro) destinato a regolare tutti i rapporti negoziali tra intermediario e cliente specie se si tiene conto che il rischio dell'inadempimento o dell'insolvenza dell'ente che ha emesso i titoli collegati alla polizza medesima sono interamente a carico del cliente (al riguardo, va rilevato, quale ulteriore profilo di nullità, che le condizioni generali di polizza non sono nemmeno sottoscritte da _____);

ritenuto che la domanda debba essere accolta e, per l'effetto, debba essere condannata Ergo Previdenza spa alla rifusione dei danni subiti da _____ quantificati nella somma versata di €5.000,00 oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo (circa le cedole versate, non risultano documentati gli importi delle cedole versate da parte della Ergo che ne era onerata: solo il doc.5 attesta la liquidazione di una cedola relativa alla polizza in questione per un importo irrisorio di €0,35);

considerata la regola soccombenza per la regolamentazione delle spese;

visto l'art.702 bis cpc e seguenti,

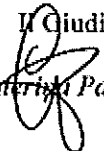
PQM

Definitivamente pronunciando così dispone:

- Accoglie la domanda e, per l'effetto, accertata la nullità del contratto
28/11/05 sottoscritto da _____ con Ergo Previdenza spa,
condanna quest'ultima al pagamento a favore dell'attore della somma di
€5.000,00, oltre agli interessi legali e rivalutazione dalla domanda
giudiziale al saldo;
- Condanna Ergo Previdenza spa alla rifusione delle spese processuali a
favore di _____ liquidate in complessivi €2.768,50, di cui
€2.650,00 per compenso professionale ed €118,50 per spese.

Si comunichi.

Treviso, 28 / 1 / 14

Il Giudice

Caterina Passarelli

Depositato in Cancelleria
il 03/02/14
IL CANCELLIERE
